

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 866)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964
(V. Stampato n. 1804)*

presentato dal Ministro della Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1964*

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli Enti interessati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elet-

trica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

A partire dal 1966 l'Ente sarà assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonchè alla imposta ordinaria sulle società.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nell'anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.

Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 3.

La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze — Direzione generale dei servizi per la finanza locale — sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965.

Il Ministro per le finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli enti

locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.